

**Legge regionale 27 gennaio 1995, n. 5 (BUR n. 9/1995)**

**DISPOSIZIONI PER LA COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN LOCALITÀ COMPRESSE NELL'AREA DELLA FORESTA DEL CANSIGLIO**

**Art. 1 - Autorizzazione alla Giunta regionale.**

1. La Giunta regionale è autorizzata ad alienare, mantenendo la proprietà del suolo ai sensi dell'articolo 952, comma 2 del codice civile, ai soggetti di cui all'articolo 2, la proprietà delle costruzioni esistenti nei nuclei abitativi di Pian Osteria, Campon, Pian Canaie, Pian Cansiglio, Pich nell'ambito della foresta regionale del Cansiglio.
2. Il diritto di superficie è costituito per la durata di anni novantanove ed è rinnovabile.

**Art. 2 - Individuazione dei beneficiari.**

1. La costituzione del diritto di superficie può avvenire esclusivamente in favore di coloro che abbiano costruito gli immobili in data anteriore al 31 dicembre 1992, e loro successori, e che occupino gli stessi e risiedano nei nuclei abitativi di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il contratto deve prevedere che la proprietà separata delle costruzioni di cui all'articolo 1, può essere ceduta, anche in caso di ulteriori alienazioni, esclusivamente al coniuge e ai parenti entro il quarto grado.

**Art. 3 - Termine per la presentazione delle domande.**

1. Le domande di acquisto dovranno pervenire alla Regione del Veneto entro il termine perentorio di quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge

**Art. 4 - Determinazione del prezzo di cessione.**

1. Il prezzo di cessione delle costruzioni a norma dell'articolo 1 è determinato dagli uffici tecnici della Regione con riguardo al valore del solo terreno.

**Art. 5 - Dichiarazione d'urgenza.**

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell' articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.